

STATUTO

Art. 1) – A mente del Codice del Terzo Settore (D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, anche solo CTS in seguito) e del Codice Civile, esiste la **"FONDAZIONE VIALLI E MAURO PER LA RICERCA E LO SPORT - ETS"**, siglabile, per brevità, **"FONDAZIONE VIALLI E MAURO - ETS"**, da ora in avanti anche solo Fondazione.

La Fondazione dovrà utilizzare nella denominazione sociale, negli atti, nella corrispondenza e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "Ente del Terzo settore" o l'acronimo "ETS", con o senza interpunzioni e senza vincoli grafici di sorta.

La Fondazione, già "FONDAZIONE VIALLI E MAURO PER LA RICERCA E LO SPORT - O.N.L.U.S.", trae le sue origini dalla iniziativa degli originari ideatori e fondatori Gianluca Viali e Massimo Mauro, allo scopo di perseguire la ricerca scientifica nel campo dei tumori e della sindrome laterale amiotrofica (SLA) e della cura degli stessi, nonché la beneficenza a favore di giovani meritevoli in disagiate condizioni, di malati e di bisognosi.

Art. 2) - La Fondazione ha sede in Torino, attualmente in Via Piave n. 8.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta alcuna modifica statutaria.

Art. 3) - La Fondazione persegue, senza alcuno scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nell'ambito della salvaguardia e della tutela della salute umana, ponendosi come scopo lo svolgimento di ogni attività di utilità sociale nel settore della ricerca scientifica nel campo dei tumori e della sclerosi laterale amiotrofica (SLA) e della cura degli stessi; in particolare persegue la promozione, la realizzazione e il supporto in ambito nazionale di tutte le iniziative dirette alla prevenzione, alla ricerca scientifica ed alla cura delle malattie oncologiche e della SLA, anche mediante progetti e attività inerenti la prevenzione e screening oncologici, la diagnosi precoce, la ricerca scientifica, la diagnosi molecolare, la ricerca clinica, l'assistenza sanitaria e psicologica, le cure palliative domiciliari e in hospice, l'organizzazione ed il finanziamento della formazione professionale da attuarsi con l'istituzione di corsi di specializzazione e di aggiornamento, l'organizzazione di congressi e di convegni scientifici, l'istituzione di borse di studio per la frequenza a corsi presso Istituti specializzati in Italia ed all'estero e per l'affinamento delle metodiche diagnostiche e terapeutiche; la promozione di studi e pubblicazioni in materia; la promozione, l'organizzazione e la gestione anche diretta di attività di ricerca e sperimentazione nel campo medico e farmacologico per la prevenzione e la cura dei tumori e della SLA; il finanziamento e il supporto a progetti innovativi e per l'acquisizione di tecnologie a favore di strutture ospedaliere e universitarie; l'organizzazione di campagne di prevenzione; il finanziamento di strutture ospedaliere specializzate e l'attuazione di ogni altra iniziativa ritenuta utile nei campi prevenzione, assistenza, cura e ricerca nei suddetti campi.

La Fondazione intende altresì esercitare, in tutti i modi e nei limiti permessi dalla legge, attività di beneficenza a favore di giovani meritevoli, anche mediante la promozione e lo sviluppo di attività per la diffusione dello sport, in particolare del calcio, promuovendo lo sport a favore dell'inclusione e

della coesione sociale.

Indi, la Fondazione esercita in via esclusiva o prevalente, a mente di quanto previsto dall'art. 5 del D.lgs. 117/17, le seguenti attività di interesse generale, qui rubricate con riferimento alle medesime lettere di cui all'art. 5 del CTS:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

La Fondazione potrà inoltre realizzare iniziative di raccolta fondi, secondo i criteri e nei limiti di cui agli art. 6 e 7 del D.lgs. n. 117/17 anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'art. 97 del CTS e il Consiglio nazionale del Terzo settore.

La Fondazione potrà collaborare, anche in regime di convenzione, con altri Enti del Terzo settore o enti non lucrativi, enti ed istituzioni, pubblici e privati e potrà aderire ad organismi regionali, nazionali ed internazionali la cui attività sia direttamente rivolta al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione stessa.

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti stabiliti con Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 117/17.

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione potrà comunque compiere tutti gli atti e le operazioni, di qualsiasi natura e carattere, strumentali al raggiungimento dei propri fini istituzionali, confermata l'esclusione di ogni finalità lucrativa, speculativa, politica, sindacale e similari.

Art. 4) - La Fondazione ha durata illimitata e si estingue per le cause previste dalla legge o per deliberazione unanime del consiglio di Amministrazione.

Art. 5) - Il patrimonio della Fondazione, così come eventuali utili ed avanzi di gestione, è utilizzato unicamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Esso è costituito, nel rispetto del CTS, da un patrimonio minimo di euro 30.000 (trentamila) che può essere incrementato da tutti i beni mobili ed immobili che perverranno per donazioni e disposizioni testamentarie da chiunque disposte; da erogazioni ed oblazioni da parte di enti pubblici e di soggetti privati; dagli eventuali utili derivanti da iniziative, manifestazioni ed attività organizzate dalla Fondazione stessa; dai redditi derivanti dalla gestione del patrimonio e da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo.

Nel pieno rispetto dell'art. 22 del CTS, qualora il patrimonio minimo di cui al comma precedente diminuisca di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo, dovranno senza indugio deliberare la ricostituzione dello stesso, oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento della Fondazione.

Il patrimonio non può essere ripartito o distolto in qualunque forma dalla sua destinazione sia durante la vita dell'Ente sia all'atto del suo scioglimento, nel pieno rispetto degli articoli 8 e 9 del CTS.

Art. 6) - L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno e comunque, in caso di sopraggiunte necessità, entro il termine di deposito presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del D.lgs. n. 117/17, nonché, al superamento dei limiti ivi previsti, il bilancio sociale di cui all'art. 14 del medesimo D.lgs. n. 117/17; entro lo stesso termine, il consiglio di Amministrazione approverà anche il bilancio preventivo relativo all'anno in corso.

I rendiconti e i bilanci di cui agli articoli 13 e 14 del CTS, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente devono essere depositati ogni anno presso il Registro unico nazionale del Terzo settore entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio minimo in caso di riduzioni dello stesso per

perdite, e solo per la differenza, per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali, per l'incremento o il miglioramento della sua attività; in ogni caso per l'esclusivo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Si ribadisce che la Fondazione, nel pieno rispetto dell'art. 8 del CTS che si ha qui per richiamato integralmente, non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chiunque, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento.

Art. 7) - Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente ed il Vice presidente del Consiglio di Amministrazione;
- il Direttore Generale;
- l'Organo di Controllo ed il Revisore, quest'ultimo ove nominato;
- il Comitato scientifico, ove nominato.

È facoltà del Consiglio di Amministrazione nominare uffici specifici della Fondazione.

Art. 8) - Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, nominati dal fondatore Massimo Mauro e dagli eredi in linea retta dell'ulteriore fondatore Gianluca Vialli.

Il fondatore Massimo Mauro è membro a vita e di diritto del Consiglio di Amministrazione.

Alla morte del fondatore Massimo Mauro, i membri elettivi del Consiglio saranno nominati dai suoi eredi in linea retta e dagli eredi del fondatore Gianluca Vialli.

Al fine di garantire nell'ambito dell'organo direttivo la democraticità e la presenza delle competenze necessarie per la miglior gestione della Fondazione, i membri elettivi saranno scelti tra persone aventi particolare esperienza nel settore sanitario, giuridico ed amministrativo, o rappresentanti di istituzioni private e pubbliche, e dovranno in ogni caso costituire la maggioranza dei membri del consiglio stesso, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 4, comma 2, del CTS.

Art. 9) - Il Consiglio di Amministrazione nominerà nel proprio ambito il Presidente ed il Vice Presidente.

Il Consiglio nomina un Segretario ed un Tesoriere.

Le cariche consiliari avranno durata quadriennale, fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio relativo alla scadenza dei quattro anni dalla loro nomina e sono rinnovabili.

Nel caso in cui, per qualsiasi causa, uno o più membri del Consiglio di Amministrazione dovesse venire a mancare per qualunque causa, la sostituzione avverrà da parte del Consiglio stesso, nel rispetto delle norme del presente Statuto; salvo che per le cariche a vita, il Consigliere o i Consiglieri così nominati restano in carica fino alla scadenza naturale del Consigliere sostituito.

Oltre ai casi di incompatibilità previsti dalla legge, l'assunzione di cariche direttive in movimenti o partiti politici costituirà causa di ineleggibilità e/o di decadenza.

E' pure causa di decadenza dalla carica la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, ad almeno tre riunioni consecutive del Consiglio.

Art. 10) - Il Consiglio di Amministrazione provvede:

- a) - alla nomina nel suo ambito del Presidente e del Vice Presidente a norma dell'articolo precedente ed alla cooptazione dei propri componenti;
- b) - alla nomina e revoca dei componenti dell'organo di Controllo e, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, determinandone i compensi;
- c) - alla nomina e revoca dei componenti del Comitato Scientifico;
- d) - all'approvazione delle eventuali modifiche statutarie, compresi lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della Fondazione, con possibilità di integrare le attività da svolgersi in funzione dell'aggiornamento disposto al comma 2 dell'art. 5 del D.lgs. n. 117/17;
- e) - alla predisposizione ed approvazione del bilancio d'esercizio e del bilancio preventivo, nonché del bilancio sociale al raggiungimento dei limiti imposti dal D.Lgs. 117/17;
- f) - alla nomina e revoca del Direttore Generale;
- g) - a deliberare i poteri, i compiti e le deleghe che ritiene di conferire al Presidente, al Vice Presidente ad altri Consiglieri e al Direttore Generale, in aggiunta a quelli già loro spettanti per Statuto;
- h) - in generale all'amministrazione ed alla gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione, assumendo, in generale, qualsiasi provvedimento necessario al buon funzionamento della Fondazione, che non sia per legge o per Statuto demandato ad altri Organi della stessa;
- i) - a predisporre i programmi e gli obiettivi da presentare annualmente;
- l) - a deliberare eventuali regolamenti.

Art. 11) - Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta ogni due mesi e comunque entro il trenta di aprile di ogni anno, fermo quanto indicato all'art. 6 che precede, per l'approvazione del bilancio d'esercizio, del bilancio preventivo e per la definizione delle linee di indirizzo dell'attività della Fondazione. Si riunisce altresì ogni qual volta ne sia fatta richiesta motivata, con apposito avviso del Presidente, e/o da almeno due Consiglieri.

L'avviso di convocazione dovrà essere comunicato a tutti i Consiglieri a mezzo di raccomandata (anche a mano), PEC, email, telegramma o telefax o con qualunque altro mezzo che ne comprovi la ricezione, almeno sette giorni prima della riunione.

Il Consiglio dovrà riunirsi presso la sede della Fondazione od in qualunque altra località italiana ritenuta idonea dalla presidenza.

Sono valide le riunioni non precedute dall'avviso di convocazione qualora siano presenti tutti i membri in carica e l'Organo di Controllo.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano, anche esclusivamente, per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire simultaneamente alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché visionare e scambiare documenti in tempo reale; verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario della riunione, per consentire le immediate stesura e sottoscrizione del verbale sul relativo libro; qualora, tuttavia, l'adunanza si svolga esclusivamente con mezzi di telecomunicazione, la stessa si reputa tenuta presso la sede sociale ed il relativo verbale deve essere poi sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio nel minor tempo possibile al fine di permettere il rispetto della

legge e degli adempimenti da essa richiesti.

Art. 12) - Il Consiglio di Amministrazione delibera su tutti gli argomenti di sua competenza con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti, frazione che costituisce anche il minimo quorum costitutivo; il tutto salvo che inderogabili norme di legge od il presente Statuto prevedano quorum differenti.

Per lo scioglimento della Fondazione è richiesto il voto favorevole dei tre quarti dei consiglieri.

Art. 13) - Al Presidente, ed in caso di sua assenza od impedimento al Vice-Presidente, compete la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Per i terzi, la sola presenza o la firma del Vice-Presidente è prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente, con ampio esonero da responsabilità per i primi da ogni ulteriore accertamento.

Al legale rappresentante è affidato il compimento di tutti gli atti relativi all'ordinaria e straordinaria amministrazione.

Al Direttore Generale compete la rappresentanza della Fondazione nei limiti dei poteri ad esso attribuiti ed infra specificandi.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta, compreso quello di nominare procuratori determinandone le attribuzioni.

In particolare, il Presidente della Fondazione cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica da parte di questo nella sua prima riunione, che deve essere convocata dal Presidente entro trenta giorni dalla data della avvenuta adozione dei provvedimenti di cui sopra.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le di lui funzioni sono esercitate dal Vice-Presidente; in caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, dal membro più anziano del Consiglio.

Art. 14) - Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione al di fuori dei propri componenti; assicura l'esecuzione delle deliberazioni e l'attuazione degli indirizzi assunti dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione. Collabora con il Presidente nell'azione di impulso e di indirizzo. Egli dirige, sotto la propria responsabilità, tutta l'attività della Fondazione, coordinandone gli uffici e servizi ed è capo del personale dipendente della Fondazione.

In particolare il Direttore Generale:

- cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- sovrintende all'attività tecnico-amministrativa e finanziaria della Fondazione; a tal fine formula proposte al Consiglio di Amministrazione sulle materie di competenza;
- sottopone al Consiglio di Amministrazione, corredandoli di apposite relazioni, gli schemi dei programmi di attività, dei bilanci preventivi, annuali e pluriennali, economici e degli investimenti, nonché del conto consuntivo d'esercizio;
- definisce l'assetto organizzativo del personale della Fondazione, attribuisce differenti posizioni ai dipendenti e collaboratori, dirige tutto il personale;

- valuta l'operato del personale e adotta le misure disciplinari nei confronti di esso;
- formula proposte al Consiglio di Amministrazione per l'adozione di provvedimenti di sospensione, licenziamento, o equiparati del personale fermo restando quanto previsto in materia di contratti collettivi nazionali di lavoro;
- può stipulare contratti di locazione e di affitto;
- può svolgere pratiche di ordinaria amministrazione nei confronti di Enti quali, a titolo esemplificativo, la Camera di Commercio, il Registro delle Imprese, l'Agenzia dell'Entrate, la Prefettura;
- può stipulare contratti di consulenza, di lavoro e di collaborazione sino ad un valore massimo di Euro annui per ciascun contratto.

Altre attribuzioni e competenze possono essere definite o specificate con apposito regolamento.

Art. 15) - Il Comitato Scientifico è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove componenti, eventualmente nominati dal Consiglio di Amministrazione tra personalità distinte nei campi di attività che riguardino gli specifici scopi della Fondazione.

I componenti del Comitato durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

Art. 16) - Il Comitato Scientifico nomina nel proprio ambito un suo Presidente ed un Vice presidente; formula proposte e propone iniziative in ordine l'attività della Fondazione; esprime pareri sui programmi e le iniziative che siano ad esso sottoposte dal Consiglio di Amministrazione, e dal Direttore Generale ed esprime su richiesta di questi pareri e valutazioni tecniche motivate sulle attività svolte o da svolgere.

Il Comitato funziona sulla base delle regole previste per il Consiglio di Amministrazione con apposito regolamento.

Art. 17) - L'Organo di controllo nominato dal Consiglio di Amministrazione può essere anche monocratico; altrimenti è composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile; i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

I membri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del CTS, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee

guida di cui all'articolo 14 del medesimo CTS.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Nei casi previsti dalla legge e salvo quanto previsto dall'articolo 30, comma 6, del CTS, il Consiglio di Amministrazione nomina anche un revisore legale dei conti a cui si applica la disciplina dell'art. 31 del Codice del Terzo Settore.

Art. 18) Il patrimonio residuo a seguito dello scioglimento della Fondazione sarà devoluto, previo parere del Registro Unico del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore che persegua finalità affini a quelle della Fondazione, nell'assoluta osservanza di quanto previsto dall'art. 9 del CTS.

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche scelti tra i propri componenti.

Art. 19) - La Fondazione non potrà erogare sotto qualsiasi forma, anche mediante cessione di beni o erogazione di servizi a condizione di favore, compensi superiori ai limiti di legge in vigore a terzi, collaboratori, sostenitori, amministratori e revisori.

Art. 20) - La Fondazione è Ente del Terzo Settore caratterizzata dallo svolgimento in via esclusiva di attività nel settore sanitario e assistenziale nell'interesse della collettività, pertanto:

- a) - è organizzata secondo principi di democraticità e di trasparenza, anche mediante la predisposizione del bilancio annuale e l'istituzione dell'Organo di Controllo;
- b) - non può ripartire né distogliere utili o beni patrimoniali dalla loro destinazione istituzionale sia durante la vita dell'Ente, sia all'atto del suo scioglimento;
- c) - si interdice il perseguimento di finalità o di interessi diversi da quelli istituzionali, anche mediante la previsione delle cause di ineleggibilità e/o decadenza di cui al presente Statuto;
- d) - non potrà corrispondere compensi a terzi non finalizzati direttamente al perseguimento di scopi istituzionali, a collaboratori, sostenitori, amministratori e revisori superiori ai limiti di legge in vigore, anche mediante erogazione di servizi o cessione di beni a condizioni più favorevoli;
- e) - tutte le cariche sono comunque gratuite, escluse quelle del Direttore Generale e dei membri dell'Organo di Controllo; ai componenti degli organi della Fondazione compete tuttavia il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni del loro ufficio.

Il tutto nel pieno rispetto dei limiti previsti dall'art. 8 del CTS.

Art. 21) - Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dai Regolamenti interni e dalle deliberazioni dei competenti organi, si applicano le norme previste dal Codice del Terzo settore, dal Codice Civile e dalle norme vigenti in materia.

Prevalgono, laddove differenti rispetto a quanto indicato nel presente Statuto, quorum e disposizioni inderogabili previsti da norme di legge e regolamenti tempo per tempo vigenti.

In originale firmato:
Massimo MAURO
dottor Gabriele GILI - Notaio.

